Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 11

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 14 gennaio 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzioni nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*", versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero di rivolgersi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato, in Roma (Palazzo Ministero Finanze e Corso Umberto I, 234), Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3) e Napoli (Via Chiaia, 5).

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1938

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 11 DEL 14 GENNAIO 1939-XVII:

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Concorsi per titoli, per titoli ed esami e per esami per il conferimento di posti nei vari gradi del ruolo direttivo dei Centri agrari sperimentali, gruppo A, nel ruolo degli ispettori agrari, gruppo A, e nel ruolo degli esperti agrari, gruppo B.

Concorso per titoli a due posti di direttore di 2ª classe (grado 6°), a tre posti di direttore di 3ª classe (grado 7°), a tre posti di vice-direttore di 1ª classe (grado 7°) e a cinque posti di vice-direttore di 3ª classe (grado 9°), nel ruolo del personale direttivo dei Centri agrari sperimentali (gruppo A).

Concorso per titoli e per titoli ed esami a cinque posti di vice-direttore di 2ª classe nel ruolo del personale direttivo dei Centri agrari sperimentali (grado 8°, gruppo A).

Concorso per esami a quindici posti di sperimentatore in prova nel ruolo direttivo dei Centri agrari sperimentali (gruppo A).

Concorso per titoli ad un posto di ispettore agrario generale (grado 5°), a cinque posti di ispettore agrario superiore (grado 6°), a otto posti di ispettore agrario capo (grado 7°) e a diciassette posti di ispettore agrario (grado 9°), nel ruolo degli ispettori agrari (gruppo A).

Concorso per titoli e per titoli ed esami a dodici posti di ispettore agrario principale nel ruolo degli ispettori agrari (grado 8°, gruppo A).

Concorso per esami a diciotto posti di ispettore agrario in prova nel ruolo degli ispettori agrari (gruppo A).

Concorso per titoli a dieci posti di esperto agrario di 1ª classe nel ruolo degli esperti agrari (grado 8°, gruppo B).

Concorso per titoli e per titoli ed esami a venticinque posti di esperto agrario di 2ª classe nel ruolo degli esperti agrari (grado 9°, gruppo B).

Concorso per esami a ottantacinque posti di esperto agrario in prova nel ruolo degli esperti agrari (gruppo B).

(143)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 2008.
Nuove disposizioni sull'ordinamento dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia, approvato con R. decreto 24 dicembre 1934, n. 2316;

Ritenuta la necessità ed urgenza di emanare nuove norme sull'ordinamento dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto col Segretario del P. N. F. Ministro Segretario di Stato, nonchè coi Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'educazione nazionale e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le direttive tecniche ed il coordinamento di tutti i servizi per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia spettano al Ministero dell'interno.

L'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, istituita con legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e le dipendenti Federazioni provinciali sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'interno, che la esercita direttamente ed a mezzo delle autorità provinciali.

Il Ministero stesso esercita, a mezzo dei suoi organi centrali e periferici, la vigilanza su qualsiasi altro Ente, pubblico o privato, che svolga opera per la protezione della maternità e dell'infanzia.

Art. 2.

L'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è amministrata da un Consiglio centrale composto di 11 membri.

Di esso sono membri di diritto il direttore generale della Sanità pubblica, quello per la Demografia e la razza e quello dell'Amministrazione civile.

Gli altri membri sono nominati per decreto Reale e di essi 3 sono designati rispettivamente dal Ministro Segretario del Partito nazionale fascista, dal Ministro per le finanze e dal Ministro per l'educazione nazionale. Gli altri 5 sono designati dal Ministro per l'interno tra i tecnici dell'assistenza, ostetrici, pediatri, biologi, igienisti, medici sociali, psichiatri e sociologhi.

I membri nominati per decreto Reale durano in carica 4 anni e possono essere confermati.

Il presidente del Consiglio centrale è nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, tra i componenti del Consiglio, designati dal Ministro stesso. Dura in carica 4 anni e può essere confermato.

Sono vicepresidenti di diritto il direttore generale per la Sanità pubblica e il direttore generale per la Demografia e per la razza.

Quando per dimissioni o altra causa venga a mancare qualcuno dei consiglieri, si procede alla nuova nomina entro tre mesi dalla vacanza. Chi surroga membri scaduti anzi tempo rimane in carica solo quanto avrebbe durato il predecessore.

In seno al Consiglio centrale è costituita una Giunta esecutiva composta del presidente, dei vice presidenti e di altri due membri nominati dal Ministro per l'interno.

Art. 3.

In ogni provincia i compiti dell'Opera nazionale sono attuati dalla Federazione provinciale per la protezione della maternità e dell'infanzia, che ha sede nel Comune capoluogo e della quale fanno parte:

a) la Provincia e i Comuni;

b) le Istituzioni pubbliche e private, che, a norma delle leggi speciali e dei rispettivi statuti, hanno, in tutto o in parte, compiti di assistenza alla madre e al fanciullo.

La Federazione provinciale è amministrata da un comitato composto del preside della provincia, che lo presiede, della fiduciaria provinciale dei Fasci femminili, del consigliere di Prefettura preposto ai servizi dell'assistenza e beneficenza pubblica, del medico provinciale, del presidente della sezione provinciale dell'Unione fascista famiglie numerose e di altri quattro membri, nominati dal prefetto, fra i tecnici dell'assistenza e scelti, quando sia possibile, fra i docenti o specializzati nelle relative discipline. La fiduciaria provinciale dei Fasci femminili ha le funzioni di vice presidente.

Art. 4.

In ogni Comune la Federazione esplica i propri compiti a mezzo di un Comitato di patronato, presieduto dal podestà o da un suo delegato e composto: della segretaria del Fascio femminile, che ha funzioni di vice presidente, del fiduciario del nucleo comunale della Unione fascista famiglie numerose, dell'ufficiale sanitario del Comune o, in sua mancanza, di un medico condotto designato dal prefetto, del direttore didattico o di un maestro suo delegato, di un sacerdote che abbia cura di anime, designato dal prefetto di intesa con l'ordinario diocesano.

Nei Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti possono essere costituiti « sottocomitati di zona » composti di un rappresentante del podestà, di uno della segreteria del Fascio femminile, di un medico condotto, di un maestro elementare e di un sacerdote, designati dal Comitato di patronato e nominati dal prefetto.

Art. 5.

Per il Governatorato di Roma è istituita una speciale Federazione, della quale fanno parte:

1) il Governatorato di Roma;

2) le Istituzioni pubbliche e private operanti nel territorio del Governatorato e che, a norma delle leggi speciali e dei rispettivi statuti, hanno, in tutto o in parte, compiti di assistenza alla madre e al fanciullo.

Detta Federazione è amministrata da un Comitato, avente anche le funzioni del Comitato di patronato, nominato dal Ministro per l'interno e composto:

a) del Governatore di Roma o del vice governatore o di un consultore, delegato dal Governatore, che lo presiede;

b) della segretaria del Fascio femminile dell'Urbe che ha le funzioni di vice presidente;

c) di due funzionari del Ministero dell'interno, di grado non inferiore al sesto, uno amministrativo e l'altro medico;

d) di un rappresentante designato dal Ministero dell'educazione nazionale;

e) di un docente in ostetricia e ginecologia e di un docente in pediatria, designati dal Governatore di Roma;

f) dell'ufficiale sanitario del Governatorato di Roma;

g) di un rappresentante della Croce Rossa Italiana;

h) di un rappresentante designato dal presidente della Unione fascista fra le famiglie numerose.

I componenti dei sottocomitati di zona, per il territorio del Governatorato, sono nominati dal Governatore.

Le nomine sono ratificate dal Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — STARACE — SOLMI — DI REVEL — BOTTAI — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 405, *foglio* 61. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 novembre 1938-XVII, n. 2009.

Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di talune importanti opere pubbliche nel Veneto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 2 del R. decreto 6 ottobre 1927, n. 1827;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla esecuzione di opere pubbliche straordinarie nel Veneto;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di L. 34.700.000 così ripartita:

a) di L. 12.000.000 per la sistemazione edilizia e per lo arredamento della Regia università di Padova in aggiunta al contributo dello Stato concesso con R. decreto 29 luglio 1933, n. 1003, convertito nella legge 21 dicembre 1933, n. 1857;

b) di L. 10.000.000 per la sistemazione edilizia e per lo arredamento della Regia università di Trieste, in aggiunta al contributo dello Stato concesso col R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1113, da eseguirsi dal Ministero dei lavori pubblici per conto del Consorzio;

c) di L. 4.000.000 per la costruzione del palazzo degli Uffici finanziari di Udine;

d) di L. 4.000.000 per la costruzione del carcere di Treviso;

e) di L. 1.500.000 per la costruzione di un edificio per gli uffici dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici a Vicenza;

f) di L. 2.000.000 per la costruzione del palazzo di giustizia e di L. 1.200.000 per la sistemazione palazzo uffici finanziari di Belluno.

Art. 2.

Lo Stato è autorizzato a rimborsare al comune di Trieste fino al limite di L. 5.000.000 la spesa che sarà da questo sostenuta per lo spostamento del Passeggio di S. Andrea per l'ampliamento del cantiere S. Marco e al comune di Monfalcone fino al limite di L. 1.000.000 la spesa per la costruzione di una strada e di un ponte fisso sul canale navigabile in prolungamento del viale Regina Elena e del viale Oscar Cosulich per l'accesso al cantiere navale.

Il rimborso avverrà in base all'avanzamento dei lavori, confermato dall'Ufficio del Genio civile, salva l'applicazione dell'art. 18 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422.

Art. 3.

Per l'esecuzione dei lavori di risanamento della città di Treviso nel quartiere S. Nicolò è autorizzata la spesa di L. 2.000.000.

Le spese relative saranno rimborsate dallo Stato al comune in base all'avanzamento dei lavori e con le norme da stabilirsi mediante convenzione fra lo Stato e il comune, e da approvarsi con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze.

Art. 4.

Lo Stato concorrerà nella costruzione dell'Acquedotto consorziale del Friuli centrale col contributo del 50% della spesa occorrente fino al limite massimo di L. 9.000.000.

Le modalità di somministrazione del predetto contributo saranno regolate con la convenzione da stipularsi tra lo Stato e gli Enti interessati, che sarà approvata con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per l'interno e con il Ministro per le finanze.

Art. 5.

E' autorizzata la spesa di L. 400.000 quale contributo in ragione del 50% sulla spesa occorrente per il completamento dell'acquedotto di Vittorio Veneto.

Essa sarà corrisposta con le norme del decreto interministeriale 30 giugno 1925.

Art. 6.

Per l'ultimazione dei lavori di costruzione del nuovo Ospedale di Gorizia è autorizzata la spesa di L. 9.000.000.

Le spese relative saranno rimborsate dallo Stato all'Amministrazione interessata in base all'avanzamento di essi e con le norme da stabilirsi mediante una convenzione fra lo Stato e l'Amministrazione suddetta e da approvarsi con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze.

Art. 7.

Lo Stato concorrerà nel completamento del nuovo Centro ospedaliero di Verona col contributo del 40% della spesa occorrente fino al limite massimo di L. 4.000.000.

La convenzione che sarà stipulata fra lo Stato e gli Enti interessati, in dipendenza della concessione del detto contributo, per regolare la vigilanza e la corresponsione del contributo, sarà approvata con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l'interno e con il Ministro per le finanze.

Art. 8.

Nella spesa occorrente per la costruzione del 2° lotto del nuovo ospedale di Udine è autorizzato un ulteriore contributo di L. 4.000.000 in aggiunta a quello concesso con l'articolo 2 del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1571. Le modalità di somministrazione del predetto contributo e la vigilanza sui lavori saranno regolate secondo la convenzione già stipulata tra lo Stato e gli Enti interessati.

Art. 9.

E' autorizzata la spesa di L. 3.500.000 per la costruzione di un fabbricato ad uso di Istituto magistrale a Treviso, e quella di L. 6.000.000 per la costruzione dell'Istituto industriale A. Rossi a Vicenza.

Le spese relative saranno rimborsate dallo Stato ai rispettivi Enti interessati in base all'avanzamento dei lavori confermato dall'Ufficio del Genio civile.

Art. 10.

Per la esecuzione dei lavori del primo tronco (da Verona a Canova di Stallavena) della strada Verona-Boscochiesanuova, è autorizzata la spesa di L. 2.000.000, quale contributo eccezionale dello Stato a favore del Consorzio costituito per la costruzione della strada medesima.

All'erogazione di tale contributo si farà luogo in base all'avanzamento dei lavori, confermato dal Genio civile.

Art. 11.

È autorizzata la spesa di L. 17.400.000 per provvedere alla esecuzione di opere idrauliche straordinarie urgenti, a pagamento non differito, nelle Provincie Venete.

Art. 12.

Lo Stato è autorizzato a rimborsare al comune di Padova fino al limite di L. 2.000.000 la spesa che sarà da questo sostenuta per la sistemazione urbanistica delle vie interne costituenti la traversa interna della strada nazionale Milano-Venezia.

Il rimborso avverrà in base allo stato di avanzamento dei lavori confermato dall'Ufficio del Genio civile, salva l'applicazione dell'art. 18 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422.

Art. 13.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alla iscrizione nel bilancio dei Lavori pubblici della suindicata somma di L. 100.000.000 da ripartirsi in cinque esercizi finanziari a decorrere dal 1938-1939 e precisamente in ragione di L. 20.000.000 in ciascuno per gli esercizi 1938-1939, 1939-1940, 1940-1941, 1941-1942, 1942-1943.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare al Parlamento il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 405, foglio 52. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 novembre 1938-XVII, n. 2010.

Istituzione, con sede in Milano, del Consorzio dell'Adda per la costruzione, la manutenzione e l'esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di assicurare, mediante speciali norme e con organizzazione obbligatoria degli interessati, la pronta realizzazione dell'opera regolatrice del lago di Como, mediante la costituzione di un Consorzio obbligatorio con la partecipazione dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito, con sede in Milano, con il nome di « Consorzio dell'Adda », un ente autonomo per la costruzione, la manutenzione e l'esercizio dell'opera regolatrice dell'invaso del lago di Como.

Art. 2.

Sono organi del Consorzio: l'assemblea degli utenti, il Consiglio di amministrazione, il Comitato di presidenza, il presidente e il Collegio dei revisori.

Fanno parte dell'assemblea: i rappresentanti degli utenti diretti di acqua da includere nell'elenco consortile e paganti contributi consorziali, secondo le norme dello Statuto.

Il Consiglio di amministrazione è composto di:

a) un presidente, nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro per i lavori pubblici;

b) due membri, di cui uno tecnico, nominati dal Ministro per i lavori pubblici;

c) un membro nominato dal Ministro per l'agricoltura e foreste;

d) un membro nominato dal Ministro per le finanze;

e) due membri nominati dal Ministro per le corporazioni, su designazione delle Confederazioni fasciste degli agricoltori e degli industriali;

f) sei rappresentanti degli utenti di cui cinque nominati dall'assemblea ed uno dal Ministro per le finanze pel Demanio dello Stato;

g) quattro rappresentanti nominati uno per ciascuna dalle Amministrazioni provinciali di Como, Milano, Bergamo e Cremona.

Il presidente ed il Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Il Comitato di presidenza è composto dal presidente del Consorzio, da tre consiglieri scelti uno per ciascun Ministero: dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle finanze, dal consigliere della provincia di Como e da altri tre membri del Consiglio di amministrazione, annualmente scelti dal presidente del Consorzio, con ratifica del Ministro per i lavori pubblici; due fra i rappresentanti irrigui delle sponde dell'Adda, uno fra i rappresentanti delle utenze industriali.

Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri nominati rispettivamente dal Ministro per i lavori pubblici, dal Ministro per le finanze e dall'assemblea degli utenti. Esso dura in carica quattro anni e i singoli membri possono essere riconfermati.

Art. 3.

Tutte le opere e gli impianti affidati al Consorzio sono dichiarati di pubblica utilità ed obbligatori ad ogni effetto di legge.

Alla loro esecuzione sono applicabili le disposizioni dell'art. 33 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione del Consorzio ripartisce a carico di coloro che vi hanno interesse, in proporzione al vantaggio rispettivo, le spese per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere indicate nell'art. 1 e quelle per il regolare funzionamento dell'Ente.

Il riparto è approvato con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto coi Ministri per le finanze, per l'agricoltura e per le corporazioni, previa pubblicazione a mezzo del competente ufficio del Genio civile per la presentazione di eventuali reclami da parte degli interessati e sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 5.

I contributi a carico degli interessati costituiscono oneri reali gravanti sugli immobili degli utenti consorziati e sono riscossi con le forme e con la procedura privilegiata stabilite dalla legge per la riscossione delle imposte dirette.

Detti contributi sono assistiti da privilegio, che prende grado dopo quello stabilito dall'art. 39 del testo unico sulle acque 11 dicembre 1933, n. 1775. Per il Demanio dello Stato resta fermo il disposto dell'art. 69 dello stesso testo unico.

Art. 6.

Tutti gli atti e contratti compiuti dal Consorzio entro i limiti degli scopi indicati nel presente decreto, sono esenti dalle tasse di bollo e registrati col pagamento della tassa fissa di registro e ipotecaria di lire 20, salvi gli ordinari emolumenti ai conservatori di ipoteche.

Art. 7.

Per gravi irregolarità nella gestione del Consorzio il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'agricoltura e per le corporazioni, può promuovere il decreto Reale di scioglimento dell'Amministrazione dell'Ente e di nomina di un commissario Regio, i cui poteri non potranno durare oltre due anni dalla data del decreto di scioglimento.

Art. 8.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per le finanze, per l'agricoltura e per le corporazioni, sarà provveduto all'approvazione dello statuto dell'Ente, ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL — ROSSONI — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 405, *foglio* 50. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 dicembre 1938-XVII, n. 2011.
Varianti agli organici dei personali civili della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto Luogotenenziale 22 luglio 1915, n. 1240, che approva il regolamento per il servizio dei fari e del segnalamento marittimo, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, riguardante l'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1926-V, n. 2402, riguardante il ruolo organico del personale dei chimici per le Direzioni armi ed armamenti navali e quello degli ingegneri fisici ed elettricisti, modificato dal R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1862;
Visto il R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 978, riguardante i ruoli organici dei personali civili della Regia marina e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 21 gennaio 1935-XIII, n. 13, concernente la istituzione dei posti di commesso capo e di capo agente tecnico nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale di ciascun Ministero, modificato dall'art. 9 del R. decreto 4 marzo 1937-XV, n. 304;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE, Ministro per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'organico della « carriera amministrativa » (gruppo *A*) dell'Amministrazione centrale della Regia marina, di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 189, modificato dal R. decreto 17 settembre 1936-XIV, n. 1795, è sostituito dal seguente:

Grado	Numero dei posti
4° Direttori generali	2
5° Ispettori generali	2
6° Direttori capi divisione	13
7° Capi sezione	12
8° Consiglieri	15
9° Primi segretari	28
10° Segretari 11° Vice segretari	28
Totale	100

Art. 2.

L'organico dei « Chimici per le Direzioni armi ed armamenti navali » (gruppo *A*), di cui all'art. 1 del R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 978, è sostituito dal seguente:

Chimici per le Direzioni armi ed armamenti navali

(Gruppo *A*)

Grado	Numero dei posti
6° Chimico ispettore	1
7° Chimici capi	3
8° Chimici principali	4
9° Chimici	6
10° Chimici aggiunti	3
Totale	17

Art. 3.

Il ruolo organico degli « Ingegneri fisici elettricisti » (gruppo *A*), di cui alla tabella n. 74 dell'allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, conservato transitoriamente fino ad eliminazione con l'art. 2 del R. decreto 30 dicembre 1926, n. 2402, è ripristinato e costituito come segue, assumendo però la denominazione di ruolo dei « Fisici ed ingegneri elettrotecnici per le Direzioni armi ed armamenti navali »:

Fisici ed ingegneri elettrotecnici per le Direzioni armi ed armamenti navali

(Gruppo *A*)

Grado	Numero dei posti
7° Fisico od ingegnere elettrotecnico capo	2
8° Fisico od ingegnere elettrotecnico principale	2
9° Fisico od ingegnere elettrotecnico	2
10° Fisico od ingegnere elettrotecnico aggiunto	2
Totale	8

Art. 4.

L'organico del « Personale per il Laboratorio sperimentale di La Spezia » (gruppo *A*), di cui all'art. 2 del R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 978, è sostituito dal seguente:

Specialisti del Laboratorio sperimentale di La Spezia

(Gruppo *A*)

Grado	Numero dei posti
7° Direttore	1
8° Specialisti principali	2
9° Specialisti	3
10° Specialisti aggiunti	4
Totale	10

Art. 5.

L'organico del « Personale di ragioneria degli arsenali militari marittimi » (gruppo *B*), di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 189, convertito nella legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1116, è sostituito dal seguente:

Personale di ragioneria degli Arsenali militari marittimi

(Gruppo *B*)

Grado	Numero dei posti
6° Ragionieri superiori	2
7° Ragionieri capi	7
8° Ragionieri principali	11
9° Primi ragionieri	19
10° Ragionieri 11° Vice ragionieri	31
Totale	70

Annotazione. — Deve rimanere scoperto nei singoli gradi del ruolo un numero di posti uguale a quello degli impiegati che si trovino iscritti nel corrispondente elenco del personale proveniente dalle Amministrazioni austro-ungarica e fiumana, fino a quando tale personale non sia eliminato o trasferito nel ruolo in base al R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1241.

Art. 6.

L'organico dei « Contabili della Regia marina » (gruppo *B*), di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 189, convertito nella legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1116, è sostituito dal seguente:

Contabili della Regia marina

(Gruppo *B*)

Grado	Numero dei posti
8° Contabili capi	14
9° Contabili principali	42
10° Primi contabili 11° Contabili	96
Totale	152

Annotazione. — Resta ferma l'applicazione dell'art. 12 del R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 189, convertito nella legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1116.

Art. 7.

L'organico del « Personale civile tecnico dell'Istituto idrografico » (gruppo *B*), di cui all'art. 1 del R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 978, è sostituito dal seguente:

Personale civile tecnico dell'Istituto idrografico

(Gruppo *B*)

Grado	Numero dei posti
8° Capi tecnici principali	6
9° Primi capi tecnici	9
10° Capi tecnici 11° Capi tecnici aggiunti	23
Totale	38

Art. 8.

L'organico del « Personale civile tecnico delle Direzioni costruzioni navali e meccaniche » (gruppo *B*), di cui all'articolo 1 del R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 978, è sostituito dal seguente:

Personale civile tecnico delle Direzioni costruzioni navali e meccaniche

(Gruppo *B*)

Grado	Numero dei posti
8° Capi tecnici principali	20
9° Primi capi tecnici	47
10° Capi tecnici 11° Capi tecnici aggiunti	112
Totale	179

Art. 9.

L'organico del « Personale civile tecnico delle Direzioni armi ed armamenti navali » (gruppo *B*), di cui all'art. 1 del R. decreto 5 gennaio 1933-XI, n. 20, è sostituito dal seguente:

Personale civile tecnico delle Direzioni armi ed armamenti navali

(Gruppo *B*)

Grado	Numero dei posti
8° Capi tecnici principali	11
9° Primi capi tecnici	23
10° Capi tecnici 11° Capi tecnici aggiunti	64
Totale	98

L'organico del « Personale civile tecnico delle Direzioni ed uffici del Genio militare per la Regia marina » (gruppo *B*), di cui all'art. 1 del Regio decreto 25 gennaio 1933-XI, n. 20, è sostituito dal seguente:

Personale civile tecnico delle Direzioni ed uffici del Genio militare per la Regia marina

(Gruppo *B*)

Grado	Numero dei posti
8° Capi tecnici principali	5
9° Primi capi tecnici	8
10° Capi tecnici 11° Capi tecnici aggiunti	22
Totale	35

Art. 11.

L'organico dei « Disegnatori tecnici per le Direzioni delle costruzioni navali e meccaniche » (gruppo *B*), di cui all'articolo 1 del R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 978, è sostituito dal seguente:

Disegnatori tecnici per le Direzioni delle costruzioni navali e meccaniche

(Gruppo *B*)

Grado	Numero dei posti
8° Capi disegnatori tecnici principali	12
9° Capi disegnatori tecnici	29
10° Disegnatori tecnici 11° Disegnatori tecnici aggiunti	70
Totale	111

Art. 12.

L'organico dei « Disegnatori tecnici per le Direzioni armi ed armamenti navali » (gruppo *B*), di cui all'art. 1 del R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 978, è sostituito dal seguente:

Disegnatori tecnici per le Direzioni armi ed armamenti navali

(Gruppo *B*)

Grado	Numero dei posti
8° Capi disegnatori tecnici principali	5
9° Capi disegnatori tecnici	16
10° Disegnatori tecnici 11° Disegnatori tecnici aggiunti	36
Totale	57

Art. 13.

L'organico dei « Disegnatori tecnici per le Direzioni ed uffici del Genio militare per la Regia marina » (gruppo *B*), di cui all'art. 1 del R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 978, è sostituito dal seguente:

Disegnatori tecnici per le Direzioni ed uffici del Genio militare per la Regia marina

(Gruppo *B*)

Grado		Numero dei posti
8°	Capi disegnatori tecnici principali	2
9°	Capi disegnatori tecnici	5
10°	Disegnatori tecnici	13
11°	Disegnatori tecnici aggiunti	
	Totale	20

Art. 14.

E' istituito il ruolo del « Personale civile tecnico per il servizio dei fari e del segnalamento marittimo » (gruppo *C*), col seguente organico:

Personale civile tecnico per il servizio dei fari e del segnalamento marittimo

(Gruppo *C*)

Grado		Numero dei posti
8°	Tecnici capi	1
9°	Tecnici principali	2
10°	Primi tecnici	3
11°	Tecnici	3
12°	Tecnici aggiunti	
	Totale	9

Il personale suddetto ha attribuzioni di carattere tecnico inerente al servizio dei fari e del segnalamento marittimo.

Art. 15.

L'organico del « Personale d'ordine dell'Amministrazione militare marittima » (gruppo *C*), di cui all'art. 4 del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 189, convertito nella legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1116, è sostituito dal seguente:

Personale d'ordine dell'Amministrazione militare marittima

(Gruppo *C*)

Grado		Numero dei posti
9°	Archivisti capi	29
10°	Primi archivisti	83
11°	Archivisti	136
12°	Applicati	278
	Totale	526

Annotazione. — Deve rimanere scoperto nei singoli gradi del ruolo un numero di posti uguale a quello degli impiegati che si trovino iscritti nel corrispondente elenco del personale proveniente dalle Amministrazioni austro-ungarica e fiumana fino a quando tale personale non sia eliminato o trasferito nel ruolo in base al R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1241.

Art. 16.

L'ammissione nel ruolo dei « Fisici ed ingegneri elettrotecnici per le Direzioni armi ed armamenti navali » (gruppo *A*) ha luogo mediante esame di concorso fra i laureati in fisica o in ingegneria industriale (sottosezione: elettrotecnica) i quali, alla data del decreto che bandisce il concorso abbiano compiuto l'età di diciotto anni e non oltrepassata quella di trenta, fermi restando i benefici stabiliti dalle vigenti disposizioni per gli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o che abbiano partecipato ad operazioni militari in servizio non isolato all'estero, per i decorati al valor militare, gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale e gli inscritti ai Fasci di combattimento.

Art. 17.

Le promozioni nei ruoli dei « Chimici per le Direzioni armi ed armamenti navali », dei « Fisici e ingegneri elettrotecnici per le Direzioni armi ed armamenti navali » e degli « Specialisti del Laboratorio sperimentale di La Spezia » sono regolate dalle norme comuni in vigore per i ruoli di gruppo *A* delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 18.

L'organico del « Personale subalterno dell'Amministrazione centrale » di cui all'art. 1 del R. decreto 30 novembre 1933-XII, n. 1757, modificato dal R. decreto 21 gennaio 1935-XIII, n. 13, e dal R. decreto 17 settembre 1936-XIV, n. 1795, è sostituito dal seguente:

Personale subalterno dell'Amministrazione centrale della Regia marina.

	Numero dei posti
Commesso capo	1
Primi commessi	3
Commessi e Uscieri capi	47
Uscieri	47
Inservienti	24
Commessi di cassa	1
Totale	123
Capo agente tecnico (1)	1
Agenti tecnici (1)	3
Totale	4

(1) Col trattamento stabilito, rispettivamente, per gli agenti tecnici ed il capo agente tecnico del Ministero delle finanze.

Art. 19.

L'organico del « Personale subalterno per il servizio dei fari e del segnalamento marittimo » di cui all'art. 1 del R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 978, e al R. decreto 12 luglio 1934-XII, n. 1285, è sostituito dal seguente:

Personale subalterno per il servizio dei fari e del segnalamento marittimo.

	Numero dei posti
Agenti capi per i fari e pel segnalamento marittimo	145
Agenti per i fari e pel segnalamento marittimo	341
Totale	486

Annotazione. — Deve rimanere scoperto nei singoli gradi del ruolo un numero di posti uguale a quello degli agenti che si trovino iscritti nel corrispondente elenco del personale proveniente dalle Amministrazioni austro-ungarica e fiumana fino a quando tale personale non sia eliminato o trasferito nel ruolo in base al R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1241.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 20.

Per la prima attuazione del presente decreto il limite massimo di età del precedente art. 16 per l'ammissione nel ruolo dei « Fisici e ingegneri elettrotecnici per le Direzioni armi ed armamenti navali » (gruppo *A*) è elevato a trentacinque anni.

Art. 21.

Per la prima formazione del ruolo del « Personale civile tecnico per il servizio dei fari e segnalamenti marittimi » i posti di primo tecnico, di tecnico principale e di tecnico capo possono essere conferiti mediante concorso per esame fra personale tecnico di ruolo delle Amministrazioni dello Stato di gruppo *C* che rivesta lo stesso grado oppure grado immediatamente inferiore a quello rispettivamente da conferire.

Art. 22.

Nel primo triennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora manchino o non siano riconosciuti promovibili primi commessi che si trovino nelle condizioni di anzianità prescritte dagli articoli 1 e 2 del R. decreto 21 gennaio 1935-XIII, n. 13, per ottenere la promozione a commesso capo, può essere computato, per non più di due anni, ai fini dell'anzianità richiesta, il servizio prestato nel grado di commesso e usciere capo.

Art. 23.

Gli aumenti di organico stabiliti dal presente decreto hanno immediata attuazione limitatamente alla metà dei posti previsti per i singoli ruoli e gradi e decorrenza 1° luglio 1939-XVII per la rimanente parte.

Nel calcolo predetto le frazioni di unità sono considerate intere ed attribuite a quella parte di aumenti di organici che ha immediata attuazione.

Art. 24.

La maggiore spesa risultante dall'applicazione del presente decreto sarà sostenuta con le disponibilità esistenti negli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina.

Art. 25.

Il presente decreto ha vigore dal primo del mese successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. Esso sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il DUCE, Ministro per la marina, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 405, foglio 59. — MANCINI.

REGIO DECRETO 27 settembre 1938-XVI.
Sostituzione di un membro della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduti gli articoli 28, 29 e 30 del R. decreto-legge 5 marzo 1935-XIII, n. 184, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 983, sulla nuova disciplina giuridica delle professioni sanitarie;

Visto il R. decreto in data 22 febbraio 1937, registrato alla Corte dei conti l'11 marzo successivo, concernente la costituzione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie per il quinquennio 1937-1941;

Ritenuta l'opportunità di revocare la nomina del dottor Carlo Granelli a componente di detta Commissione in rappresentanza del Sindacato nazionale fascista dei farmacisti;

Ritenuta la conseguente necessità di provvedere alla di lui sostituzione;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' revocata la nomina del dott. Granelli Carlo a componente la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie ed in sua sostituzione, quale rappresentante del Sindacato nazionale fascista dei farmacisti, è nominato per il quinquennio 1937-1941 il prof. Antonio Grippa.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a San Rossore, addì 27 settembre 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI — LANTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1938-XVII
Registro 15 Interno, foglio 310.

(144)

REGIO DECRETO 14 ottobre 1938-XVI.

Quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Siracusa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'elenco principale delle acque pubbliche, scorrenti nella provincia di Siracusa, approvato con R. decreto 3 ottobre 1912;

Visti il primo, secondo, terzo e quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche di detta Provincia, approvati rispettivamente con decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, con R. decreto 1° dicembre 1934, con R. decreto 18 giugno 1936 e con R. decreto 4 marzo 1937;

Visto lo schema del quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche della stessa Provincia nel quale, col n. 203-*bis*, sono state iscritte le sorgenti del Cutugno e del Gullo con sbocco nel torrente Passanetello in comune di Francofonte;

Visti gli atti dell'istruttoria esperita in base alle vigenti disposizioni di legge sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche senza che siano stati presentati reclami o opposizioni;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici come da voto n. 1232 del 14 luglio 1938-XVI;

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, ed il regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Siracusa giusta l'unito esemplare visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, il quale è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 14 ottobre 1938-XVI.

VITTORIO EMANUELE

COBOLLI-GIGLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1938-XVII
Registro n. 24 Lavori pubblici, foglio n. 385.

Quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Siracusa.

N. B. — Nella colonna (2) l'indicazione *fiume, torrente, botro, vallone*, ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sibbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.

N. d'ordine 1	Denominazione 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati o attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
203-*bis*	Sorgenti del Cutugno e del Gullo	Torrente Passanetello	Francofonte	Sorgenti

Annotazioni. — Captate mediante brevi gallerie filtranti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per i lavori pubblici
COBOLLI GIGLI

(5006)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 6 gennaio 1939-XVII.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Torino.

IL DUCE

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Veduto lo statuto della Cassa di risparmio di Torino, approvato con proprio decreto in data 16 novembre 1937-XVI;

Vedute le deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio predetta in data 28 settembre 1938-XVI e 7 novembre 1938-XVII, in ordine alla riforma dello statuto della Cassa di risparmio medesima;

Sentito il Comitato dei Ministri;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Torino, con sede in Torino, allegato al presente decreto, composto di n. 63 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 gennaio 1939-XVII

(132) MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE 6 gennaio 1939-XVII.

Autorizzazione all'Opera nazionale combattenti ad occupare alcuni immobili in « Tavoliere di Puglia » (provincia di Foggia).

IL DUCE

Veduto il regolamento legislativo dell'Opera nazionale per i combattenti approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1100;

Veduto il R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, convertito nella legge 15 giugno 1933-XI, n. 827;

Veduti gli articoli 4 e seguenti del R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Veduta la richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti in data 29 dicembre 1938-XVII, n. 30224;

Veduto il proprio « nulla-osta » concesso all'Opera nazionale per i combattenti per l'attuazione del piano di trasformazione dei terreni in appresso e pel trasferimento di essi all'Opera medesima;

Ritenuta la urgente necessità, ai fini della bonifica integrale del « Tavoliere di Puglia », di consentire all'Opera predetta la occupazione provvisoria degli immobili stessi;

Decreta:

Art. 1.

L'Opera nazionale per i combattenti è autorizzata ad occupare immediatamente in tutto o in parte gli immobili qui appresso elencati:

N. d'ordine	DITTA INTESTATA IN CATASTO	COMUNE	Foglio di mappa	Numero di mappa Princ.	Numero di mappa Sub.	LOCALITÀ	Superficie Ha.	Superficie Are	Superficie Cent.
1	De Petra Giulio fu Carlo-Eugenio . .	Foggia	33	18	*b*	Mass. Iacovitti			86
					d	Id.			68
					e	Id.	15	54	58
	Totale . . .						15	56	12
2	Falco Angelo, Gaetano e Maria di Domenico	Id.	33	18	*a*	Mass. Iacovitti			20
					c	Id.			66
					g	Id.			57
				24	*d*	Id.	11	17	51
				25	*b*	Id.	4	37	07
	Totale . . .						15	56	01
3	Anglisani Adele fu Federico	Id.	33	16		Mass. Iacovitti	5	38	81
				19		Id.		4	84
				21		Id.		36	56
				29		Id.	1	17	56
				30		Id.	17	46	38
				31		Id.	3	58	88
	Totale . . .						28	03	03
4	Anglisani Michele fu Federico . . .	Id.	33	13	*d*	S. Iacovitto		33	62
				15		Mass. Iacovitto	13	55	03
				27		S. Iacovitto	14	40	43
				28		Id.	2	08	99
	Totale . . .						30	38	07
5	Paranzino Francesca fu Giuseppe vedova Petruccelli	Foggia	142	9		Mass. Tuoro	22	29	65
			187	1	*a*	Id.	59	60	02
				2	*a*	Id.	32	78	30
				6	*b*	Id.		27	19
				8	*c*	Id.		41	85
				9	*a*	Tenuta Tuoro	19	10	41
	Totale . . .						134	47	42
6	Anglisani Michele ed Adele vedova De Prospero, fu Federico ed Anglisani Vincenza-Assunta fu Vincenzo	Id.	33	23		Mass. Iacovitto		30	16
7	Paranzino Francesca fu Giuseppe vedova Petruccelli; Petruccelli Vincenzo fu Giovanni e figlie Estella, Francesca ed Angiolina	Id.	187	1	*b*	Mass. Tuoro		47	04
					c	Id.		28	32
					f	Id.		10	38
				2	*b*	Id.		7	02
					c	Id.		26	49
					f	Id.		5	28
				3		Id.	1	62	78
				7		Id.		—	54
				8	*b*	Id.		11	88
					d	Id.		—	36
	Totale . . .						3	00	09
8	Società Protezione Animali di Napoli	Id.	137	4		San Fuoco	66	01	32
				5		Id.		9	66
				6		Id.	4	58	57
	Totale . . .						70	69	55

N. d'ordine	DITTA INTESTATA IN CATASTO	COMUNE	Foglio di mappa	Numero di mappa		LOCALITÀ	Superficie		
				Princ.	Sub.		Ha.	Are	Cent.
9	Lecce Teodorico fu Antonio	Foggia	32	2		Mass. Donadone	11	53	58
				4		Id.	5	32	22
				5		Id.		25	37
				6		Id.	9	82	70
				9		Posta Grande a Capo	49	77	20
	Totale . . .						76	71	07
10	Bruno Giuseppe, Ferdinando, Bruno, Luigi e Vincenzo fu Federico, proprietari e Celento Amalia fu Antonio, ved. Bruno usufruttuari per 2/24	Manfredonia	101	18	parte	Macchia Rotonda		75	80
			129	3	parte	Id.		53	46
				9		Id.		21	98
			130	3	parte	Id.	5	09	34
				4	parte	Id.	10	73	70
	Totale . . .						17	34	28
11	Anglisani Giovanna fu Vincenzo per 1/2; De Petra Giulio fu Carlo per 1/4; Falco Angelo, Gaetano e Maria di Domenico per 1/4	Foggia	33	22	*b*	Mass. Iacovitti	1	36	00
				24	*f*	Id.		27	52
					g	Id.		66	37
	Totale . . .						2	29	89
12	Di Biase Lucia di Luigi	Id.	148	2	*a*	Posta della Vigna	31	26	63
13	Zezza Giulia fu Carlo, ved. De Notaristefani	Ortanova	32	35		Trionfetto	23	13	10
			37	18		Passo d'Orta	31	14	00
	Totale . . .						54	27	10
14	Di Loreto Pasquale di Ettore per 3/6; Bruno Maria fu Antonio per 2/6; Bevilacqua Giuseppe di Antonio per 1/6 e Scarnecchia Colomba fu Matteo usufrutturaria in parte	Foggia	141	1		Putignone	133	24	23
				8		Id.		7	58
				10		Id.		1	28
				15		Id.		1	44
	Totale . . .						133	34	53
15	Scarnecchia Colomba fu Matteo usufruttuaria e Di Loreto Pasquale fu Ettore proprietario	Id.	141	9		Putignone		6	70
				13		Id.		9	66
	Totale . . .							16	36
16	Bevilacqua Giuseppe fu Ortensio e Di Loreto Pasquale di Ettore	Id.	141	2		Putignone		8	22
				11		Id.			40
				14		Id.			21
	Totale . . .							8	83
17	Palitti Francesco fu Franco usufruttuario e figli Guglielmo, Mario, Raniero, Guglielmina ed Adriana proprietaria	Cerignola	101	14		Salpitelli	198	21	98
				15		Id.		55	80
				19		Id.		98	80
				21		Id.	3	18	37
				22		Id.		10	76
				23		Id.	1	06	30
				30		Id.	60	20	16
	Totale . . .						264	32	17

N. d'ordine	DITTA INTESTATA IN CATASTO	COMUNE	Foglio di mappa	Numero di mappa Princ.	Numero di mappa Sub.	LOCALITÀ	Superficie Ha.	Superficie Are	Superficie Cent.
18	Zezza Gennaro fu Carlo	Ortanova	37	13	*a*	Passo d'Orta	59	16	24
19	Spagnoletti-Zeuli Vito-Antonio fu Emanuele	Id.	32	22	*c*	Paduletta	6	62	25
20	Zezza Alfonso fu Luigi	Id.	35	14		Putignone	38	07	40
				17		Id.	121	12	74
			37	7		Id.	1	26	34
				9		Id.	55	61	86
				10		Id.	26	34	50
				11		Id.	14	81	50
				12		Id.	3	13	52
				13	*b*	Passo d'Orta	114	98	09
				6		Paduletta	16	25	88
	Totale . . .						391	61	83
21	Crisci Angelina fu Domenico, ved. Leone, usufruttuaria; Leone Domenico fu Giuseppe per 1/4; Mirabella Carlo, Olga e Bianca di Giuseppe per 1/2 e Di Napoli Lucia e Maria fu Nicola per 1/4	Foggia	141	3		Putignone	13	34	10
				4		Id.	8	46	15
				5		Id.	20	48	05
				6		Id.	3	31	16
				7		Id.		7	58
				12		Id.		1	28
	Totale . . .						45	68	32
22	Ente Comunale di Assistenza di Barrea	Foggia	188	8		Posta Tuoro di Loreto	35	99	91
				9		Id.	65	89	20
	Totale . . .						101	89	11
23	Di Loreto Valerio, Massimo, Pia ed Olga fu Achille propr. e Cialente Alfonsina fu Massimo, vedova di Loreto, usufruttuaria in parte	Id.	188	1		Posta Tuoro di Loreto	63	85	60
				2		Id.	1	05	54
				7		Id.	34	16	60
	Totale . . .						99	07	74
24	Di Loreto Enrico fu Valerio per 7/16; Di Loreto Valerio, Massimo, Pia ed Olga fu Achille per 6/16; Congregazione di Carità di Barrea per 3/16 e Cialente Alfonsina fu Massimo, vedova Di Loreto, usufruttuaria in parte	Id.	188	10		Posta Tuoro di Loreto	—	82	96
25	Berlingieri Alfredo fu Pietro e Di Feliceantonio Bianca di Franco, coniugi, usufr. e figlia Maria, proprietaria	Id.	139	2	parte	S. Cecilia	107	92	00
26	Iannuzzi Giovanni fu Sebastiano . .	Id.	142	8		Posta Corona	47	46	40
				11		Id.	24	32	80
				10		Id.	3	31	96
	Totale . . .						75	11	16
27	Iannuzzi Anna fu Sebastiano . . .	Id.	142	1		Posta Corona	77	49	30

N. d'ordine	DITTA INTESTATA IN CATASTO	COMUNE	Foglio di mappa	Numero di mappa		LOCALITÀ	Superficie		
				Princ.	Sub.		Ha.	Are	Cent.
28	Di Gioia Luigi fu Francesco-Paolo .	Foggia	136	3		S. Ceciliella	—	92	44
				4		Id.	1	39	25
				5		Id.	76	77	88
				6		Id.		9	36
				7		Id.		9	60
				8		Id.	69	14	45
	Totale . . .						148	42	98
29	Ovile Nazionale in Foggia	Id.	214	7		Posta Tuoro	2	58	90
30	Siani Maria-Luigia fu Paolo, marit. Frisoli	Id.	135	3		Romito	4	75	10
31	Schiavulli Pasquale fu Michele . . .	Ortanova	35	20		Salpidiello	20	82	45
		Cerignola	101	24		Salpitelli	2	02	42
				50		Id.	20	07	78
				25		Id.	1	07	60
				52		Id.	—	—	32
				26		Id.	11	56	09
	Totale . . .						55	56	66
32	Gioia cav. Vito fu Nicola	Ortanova	8	4		Trionfo	43	12	52
				14		Id.	65	35	08
				20		Id.	9	23	00
	Totale . . .						116	70	60
33	Schiavulli Maria fu Michele, maritata Errico	Ortanova	35	30		Salpidiello	20	82	45
		Cerignola	101	16		Salpitello	3	40	10
				17		Id.		4	51
				18		Id.		38	62
				20		Id.	16	24	56
				51		Id.	1	04	99
				53		Id.	13	58	51
	Totale . . .						55	53	74
34	Franceschini Maria fu Giacomo, ved. del barone De Blasiis Giuseppe per 1/2 e Manfredi Filippo, Carolina e Giacomo fu Giuseppe per 1/2	Ortanova	35	5		Parcone	9	99	66
35	Spagnoletti-Zeuli Carlo fu Emanuele	Id.	32	22	b	Paduletta	9	84	10
36	Spagnoletti-Zeuli Isabella, Emanuele, Nicola, Sebastiano ed Emilio fu Pasquale, propr. e Di Somma Teresa fu Nicola, ved. Spagnoletti-Zeuli, usufruttuaria in parte	Id.	32	22	a	Paduletta	9	54	00

Art. 2.

Le relative indennità di occupazione, in mancanza di accordo fra le parti, saranno determinate a norma dell'art. 8 del citato R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834.

Art. 3.

All'atto della presa in possesso degli immobili sopradescritti verrà compilato lo stato di consistenza, a norma dell'art. 6 del sopracitato R. decreto-legge n. 1834.

Roma, addì 6 gennaio 1939-XVII

MUSSOLINI

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1938-XVII.
Inquadramento sindacale dei magazzinieri gestori dei Magazzini di vendita dei generi di monopolio e del personale dipendente.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la legge 3 aprile 1926, n. 563, e le relative norme di attuazione;
Visto il R. decreto 27 novembre 1930, n. 1720, col quale è data facoltà al Ministro per le corporazioni di emanare provvedimenti in materia d'inquadramento delle categorie professionali;
Esaminati gli atti relativi all'inquadramento sindacale dei magazzinieri gestori dei Magazzini di vendita dei generi di monopolio;
Ritenuto che i detti magazzinieri sono dei privati appaltatori e che non rientrano tra i dipendenti dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

I magazzinieri gestori dei Magazzini di vendita dei generi di monopolio sono attribuiti alla Confederazione fascista dei commercianti (Federazione nazionale fascista dei rivenditori di generi di monopolio).
Il personale dipendente è attribuito alla Confederazione fascista dei lavoratori del commercio.

Art. 2.

Il presente decreto ha efficacia dal 1° gennaio 1939.

Roma, addì 30 dicembre 1938-XVII

Il Ministro: LANTINI

(154)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1939-XVII.
Autorizzazione ad effettuare una battuta di caccia al cinghiale in località Pantaleo in provincia di Cagliari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 4 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Ritenuta la necessità di proteggere i seminati della località Pantaleo posta in Agro di Santadi (prov. di Cagliari) dai danni dei cinghiali, che numerosi infestano la zona;
Vista la domanda del sig. ing. Francesco Sanna, direttore delle tenute della Sardegna della Compagnia des Forges in data 2 gennaio corrente;
Sentito il Comitato della caccia di cui al R. decreto-legge 14 aprile 1936, n. 836;

Decreta:

Il sig. ing. Francesco Sanna è autorizzato, nella sua qualità predetta, ad effettuare una battuta di caccia al cinghiale in località Pantaleo per ragioni di protezione agraria.
Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 gennaio 1939-XVII.

Il Ministro: ROSSONI

(157)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1939-XVII.
Cessazione del sig. Polvara Luigi Gaetano dall'incarico di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 29 agosto 1932-X, n. 5059, col quale il signor Polvara Luigi Gaetano di Onofrio venne nominato rappresentante alle grida del signor Villa Andrea, agente di cambio presso la Borsa di Milano;
Visto l'atto in data 13 dicembre 1938-XVII, per notar Parabò di Milano, col quale il succitato signor Polvara Luigi Gaetano ha rinunciato al mandato conferitogli a suo tempo dal predetto signor Villa Andrea;

Decreta:

Il signor Polvara Luigi Gaetano di Onofrio cessa dall'incarico di rappresentante alle grida del signor Villa Andrea, agente di cambio presso la Borsa di Milano.

Roma, addì 10 gennaio 1939-XVII

Il Ministro: DI REVEL

(205)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1938-XVII.
Estensione della speciale aliquota ridotta di tassa di scambio al prodotto fertilizzante denominato « Concime completo G.R.S. ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 799, concernente l'applicazione della tassa di scambio nella misura ridotta di L. 0,50 % per le materie fertilizzanti ed antiparassitarie, senza ulteriori lavorazioni, per uso agricolo;
Visto l'art. 10 dell'allegato *A* al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, con il quale detta aliquota è stata elevata da L. 0,50 a L. 0,75 per cento con decorrenza dal 30 novembre 1937;
Ritenuto che il prodotto denominato « Concime completo G. R. S. » risponde al requisito della diretta utilizzazione come fertilizzante in agricoltura senza ulteriore manipolazione e che, pertanto, è il caso di avvalersi della facoltà di cui all'ultimo comma del citato art. 1 del R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 799;

Decreta:

L'applicazione della tassa di scambio nella misura ridotta di L. 0,75 %, stabilita dall'art. 10 dell'allegato *A* al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, è estesa a decorrere dal 10 gennaio 1939 agli scambi del prodotto fertilizzante posto in commercio con la denominazione di « Concime completo G. R. S. ».
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 dicembre 1938-XVII

Il Ministro: DI REVEL

(156)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur.

In data 12 dicembre 1938-XVII è stato concesso l'exequatur al signor Mario Calenda, console del Cile a Napoli.

(163)

In data 12 dicembre 1938-XVII è stato concesso l'exequatur al signor R. E. Pride-Jones, console dei Paesi Bassi per la Somalia Italiana con residenza in Aden.

(164)

In data 12 dicembre 1938-XVII è stato concesso l'exequatur al signor Raul Infante Biggs, console del Cile in Roma.

(165)

In data 12 dicembre 1938-XVII è stato concesso l'exequatur al signor Raffaele Ruggiero, console onorario della Repubblica di San Marino a Napoli.

(166)

In data 12 dicembre 1938-XVII è stato concesso l'exequatur al signor Giacomo Tagliavia, console del Belgio a Palermo.

(167)

In data 12 dicembre 1938-XVII è stato concesso l'exequatur al signor Giuseppe Trionfi, console generale onorario del Lussemburgo a Roma.

(168)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 6

Media dei cambi e dei titoli
del 9 gennaio 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	89 —
Francia (Franco)	50,15
Svizzera (Franco)	429,25
Argentina (Peso carta)	4,40
Belgio (Belga)	3,2115
Canadà (Dollaro)	18,87
Cecoslovacchia (Corona)	65,38
Danimarca (Corona)	3,973
Germania (Reichsmark)	7,6325
Norvegia (Corona)	4,4715
Olanda (Fiorino)	10,34
Polonia (Zloty)	360,60
Portogallo (Scudo)	0,8077
Svezia (Corona)	4,582
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8356
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,4965
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,19
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	72,725
Id. 3,50 % (1902)	70,05
Id. 3,00 % Lordo	50,90
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	68,15
Id. Id. 5 % (1936)	92,35
Rendita 5 % (1935)	92,40
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,40
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	100,725
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,80
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	90,90
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	90,80
Id. id. 5 % - Id. 1944	97,575

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazione delle obbligazioni del Debito redimile 3,50 % netto

Si notifica che nel giorno 8 febbraio 1939-XVII, alle ore 10, in Roma, in una sala a pianterreno del palazzo ove ha sede la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, aperta al pubblico, avrà luogo la 29ª estrazione delle obbligazioni del debito redimibile 3,50 % netto, 1ª categoria, creato con la legge 24 dicembre 1908, n. 371.

Le obbligazioni da estrarsi, giusta la tabella di ammortamento, sono 6000 sulle 194.000 attualmente vigenti.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsarsi a cominciare dal 1° aprile 1939-XVII, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 gennaio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(207)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « S. Giacomo » di Caltagirone (Catania)

Nella seduta tenuta il 19 dicembre 1938-XVII dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « S. Giacomo » di Caltagirone (Catania) il cav. ing. Sebastiano Foti fu Salvatore è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(210)

CONCORSI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Esame di concorso a 21 posti di archivista all'estero di 3ª classe (gruppo C, grado 11°) nel ruolo del personale d'ordine bandito con decreto Ministeriale del 12 ottobre 1938-XVI, ed elenco dei candidati ammessi al concorso stesso.

Gli esami del concorso a 21 posti di archivista all'estero di terza classe (gruppo C, grado 11°) nel ruolo del personale d'ordine di cui al decreto Ministeriale 12 ottobre 1938-XVI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 ottobre 1938-XVI, n. 245, avranno inizio il giorno 23 gennaio alle ore 12 precise in Roma al Palazzo Chigi.

Al concorso stesso sono ammessi i seguenti candidati:

1. Bonelli Federico; 2. Briccetti Virginio; 3. Carnevali Giuseppe; 4. Cibò Antonio; 5. Citarella Umberto; 6. Colombatti Dario; 7. Conti Gustavo; 8. De Sangro Virginio; 9. Di Maio Leonardo; 10. Di Trapani Giovanni; 11. Ferrari Mario; 12. Fierro Domenico; 13. Gioia Pietro; 14. Laiolo Alcide; 15. Masoni Renato; 16. Moriconi Fernando; 17. Pacchelli Filippo; 18. Passalacqua Antonio Rugiero; 19. Ricci Giovanni; 20. Ricciardi Vincenzo; 21. Rossi Umberto; 22. Solieri Giorgio; 23 Sparano Pietro; 24. Tedeschi Giuseppe; 25. Toro Balilla; 26. Trezza Renato.

(214)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.